

N. \_\_\_\_\_ SENT.      N. \_\_\_\_\_ Cron.  
N. \_\_\_\_\_ Rep.      N. \_\_\_\_\_ R.G.

N. 119 SENT.  
N. 119 CRON.  
N. 119 R.G.A.C.  
N. \_\_\_\_\_ RSP.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di  
seguinte

ha pronunciato la

**S E N T E N Z A**

Nella causa civile iscritta al n. \_\_\_\_\_ del Ruolo Generale Affari Contenziosi  
dell'anno 2018

**T R A**

\_\_\_\_\_ nella qualità di erede  
di \_\_\_\_\_ rappresentata e difeso dagli Avv.  
e \_\_\_\_\_ con domicilio eletto presso e nello Studio del suo  
Avvocato in \_\_\_\_\_

attore

**E**

TELECOM ITALIA SPA. in persona del legale rappresentante,  
rappresentata e difesa dall'Avv. \_\_\_\_\_

e con domicilio eletto presso e nello Studio  
dell'Avvocato \_\_\_\_\_

;  
convenuta

ESENTE DA DIRITTI  
E REGISTRAZIONI

## Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato la Sig. ( ) nella qualità di erede della madre Sig. ( ) conveniva in giudizio la Telecom Spa ivi sentire dichiarare l'inesistenza e/o inesigibilità del credito di € 118,08 portato dalla fatture illegittimamente emesse nei confronti dell'istante successivamente alla disdetta del contratto dopo il decesso dell'intestataria, oltre al risarcimento del danno quantificato in € 500,00; con vittoria di spese di giudizio.

Si costituiva in giudizio la Telecom la quale, in via preliminare, eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancata corrispondenza tra la fase della conciliazione e quella giudiziale; nel merito contestava la fondatezza dei fatti dedotti a sostegno della domanda, alla luce dell'onere probatorio posto dall'art 2697CC., precisando che l'utenza era intestata alla Sig. ( ) e dunque anche la disdetta doveva essere presentata da detta intestataria e non dalla Sig. ( ) come invero sollecitata. In merito al quantum, contestata anche la sussistenza dei presunti danni subiti, la convenuta eccepiva in compensazione un credito pari ad € 221,41 pari alle fatture da Novembre 2016 a Maggio 2017 non pagate, da detrarre dall'importo eventualmente riconosciuto in favore dell'istante e per cui è causa.

La domanda è fondata e dunque merita accoglimento.

In via preliminare va respinta l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancata corrispondenza tra la richiesta portata in fase stragiudiziale e quella giudiziale sia perché non è indicata la presunta difformità tra le due istanze; sia perché dall'esame dell'istanza di avvio della procedura ADR, risulta inequivocabilmente specificato l'oggetto del contendere in piena corrispondenza con il petitum del presente giudizio, ovvero l'addebito di fatturazioni successive alla disdetta.

Nel merito, va premesso che, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta e posto a sostegno della tesi difensiva, la lettera di disdetta è stata presentata a nome di ( ) e dalla stessa sottoscritta nella qualità di intestataria dell'utenza e dunque del contratto; pertanto

infondate sono le eccezioni sollevate sul punto dalla Telecom laddove ribadisce che " *la richiesta dovesse essere presentata a nome di*

*con i documenti della stessa e non, come avvenuto nel caso di specie, a nome di* ' ritenuta irrilevante l'indicazione del codice fiscale della defunta Sig , come dalla stessa rilevato.

Inoltre non vi è alcuna prova dei solleciti di integrazione della richiesta cessazione delle linea telefonica che la convenuta ha dichiarato di aver inviato alla Sig , ai fini del perfezionamento della risoluzione contrattuale.

Di contro è stato compiutamente provato che, successivamente al decesso del soggetto beneficiario del servizio, l'attore, quale intestatario del contratto, ha tempestivamente e formalmente comunicato tramite AR la propria volontà di recedere dal contratto telefonico.

Per tali motivi risultano indebite le richieste di pagamento portate dalle fatture a partire dal 07.11.2016 al 6.03.17, ciascuna per la somma di € 29,52 giacchè emesse successivamente all'invio e ricezione della richiesta di disdetta della linea telefonica, con la evidente esclusione degli addebiti ad essa precedenti ( Fatt.17.10.16)

Per tali motivi va dichiarata la non debenza da parte della Sig

ed in favore della convenuta delle relative somme richieste in pagamento, ovvero degli addebiti relative alle fatture emesse da novembre 2016 a marzo 2017, come richiesto dall'attore. Infatti a mente dell'art. 1, co. III della legge n. 40/2007, che convertiva il decreto legge n. 7-2007'(c.d. decreto Bersani): "I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia...devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto e di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate dai costi dell'operatore ..." (Tribunale di Taranto sentenza n. 2707 del 28 settembre 2016); e come specificato dall'Autorità garante delle Comunicazioni, con **Delibera n° 70/10/CIR**, "In base a quanto stabilito dalla legge n. 40/2007, a fronte dell'esercizio della facoltà di recesso, gli unici importi che possono essere posti a carico dell'utente sono quelli giustificati da **costi effettivi** sostenuti dagli operatori, ovvero le spese per cui sia dimostrabile e dimostrato un pertinente e completo costo



rimborsotelefonico.it

sopportato per procedere alla disattivazione” e di cui la convenuta non ha dedotto alcunchè. Dunque l’art. 1, co. III della legge n. 40/2007, ha quindi voluto introdurre una ulteriore norma di favore per l’utente nel senso della necessaria gratuità del recesso. Ne consegue che, per le medesime ragioni, alcuna somma vantata dalla convenuta può considerarsi credito da portare in compensazione.

In merito al risarcimento del danno, accertata la violazione delle norme poste a tutela del consumatore, con specifico riferimento agli obblighi di correttezza e buona fede nell’esercizio dell’attività di fornitura di servizi pubblici essenziali, va riconosciuto in favore dell’istante e liquidato in via equitativa in € 150,00.

Le spese seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando  
sulla domanda proposta da contro Telecom Italia Spa, in  
persona del legale rappr.te p.t., sulle conclusioni delle parti, così dispone:

- Accoglie la domanda e per l’effetto dichiara indebita e/o illegittima la richiesta di pagamento portate dalle fatture Novembre 2016/ Marzo 2017
- Condanna la Telecom Italia Spa in persona del legale rappr.te p.t., al pagamento in favore di della somma di € 150,00 a titolo di risarcimento del danno
- Condanna Telecom Italia Spa al pagamento delle competenze di giudizio che liquida in € 300,00 oltre accessori di Legge e rimborso forfettario del 15% da distrarsi disgiuntamente in ragione della metà in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

La sentenza è esecutiva come per Legge

22/06/19

Il Giudice di Pace

Depositato in Cancelleria

il 26 GIU 2019

Il Direttore Amministrativo

